FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

# REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE - MINIBASKET - SCUOLA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 25 MARZO 2026 CON DELIBERA N. 363/2026

# REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE – MINIBASKET – SCUOLA

Approvato dal Consiglio federale del 25 marzo 2026 con delibera n. 363/2026

## TITOLO I
## COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

### Art. 1 FUNZIONI E SEDE

1. Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.

2. La gestione del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è affidata a quattro Responsabili, uno con competenza esclusiva per il Settore Giovanile Maschile, uno con competenza esclusiva per il Settore Giovanile Femminile, uno con competenza esclusiva per il Settore Minibasket ed uno con competenza esclusiva per il Settore Scuola.

3. I Responsabili dei quattro Settori come da comma 2 che precede possono avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti.

4. I Responsabili dei Settori di cui ai commi che precedono rispondono del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore di cui sono responsabili direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale.

5. La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

## TITOLO II
## SETTORE MINIBASKET E SCUOLA

## CAPO I ORGANIZZAZIONE

### Art. 2 COMPOSIZIONE SETTORE MINIBASKET

1. Il Settore Minibasket ed il Settore Scuola sono composti da Organi direttivi, Organi tecnici, Società affiliate e tesserati.

2. Sono Organi direttivi del Settore Minibasket e del Settore Scuola:
   a) il Responsabile del Settore Minibasket;
   b) il Responsabile del Settore Scuola;
   c) il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola;
   d) la Commissione Regionale Minibasket e Scuola;
   e) il Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola.

3. Sono Organi tecnici del Settore:
   a) il Tecnico federale;
   b) lo Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola;
   c) il Coordinatore Tecnico Territoriale (CTT);
   d) il Docente Territoriale;
   e) lo Staff Tecnico Territoriale.

4. Sono tesserati:
   a) il Dirigente Responsabile Minibasket;
   b) l'Istruttore Responsabile Minibasket;
   c) l'Istruttore Minibasket;
   d) i Benemeriti del Minibasket;
   e) i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni.

5. Sono Società affiliate
   a) I sodalizi sportivi di cui all'art. 162 del Regolamento Organico.

# CAPO II ORGANI DIRETTIVI

## Art. 3 IL RESPONSABILE DEL SETTORE MINIBASKET

1. Il Responsabile del Settore Minibasket è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

2. Il Responsabile del Settore Minibasket resta in carica per il quadriennio olimpico.

3. Il Responsabile del Settore Minibasket rappresenta il Settore e sovraintende all'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.

4. Il Consiglio federale o il Presidente federale possono revocare la delega del Responsabile del Settore Minibasket in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

5. Il Responsabile del Settore Minibasket ha inoltre il compito di:
   a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
   b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore;
   c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Minibasket;
   d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
   e) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro;

f) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola, la nomina e/o la revoca del Tecnico federale;
g) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola e il Tecnico federale, la nomina dei componenti dello Staff Nazionale;
h) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola e il Tecnico federale, la nomina e/o la revoca dell'incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale;
i) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Scuola e il Tecnico federale, la nomina e/o la revoca dell'incarico di Docente Territoriale;
j) proporre al Consiglio federale la nomina dei Benemeriti del Minibasket;
k) proporre al Consiglio federale la revoca della qualifica di Istruttore Minibasket e/o di ogni incarico assunto dal tesserato all'interno del Settore.

## Art. 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA

1. Il Responsabile del Settore Scuola è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

2. Il Responsabile del Settore Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.

3. Il Responsabile del Settore Scuola rappresenta il Settore e sovraintende all'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.

4. Il Consiglio federale o il Presidente federale può revocare la delega del Responsabile del Settore Scuola in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

5. Il Responsabile del Settore Scuola ha inoltre il compito di:
   a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
   b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore;
   c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Scuola;
   d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
   e) programmare, promuovere e supportare ogni forma di collaborazione con il MIUR e le Istituzioni Scolastiche Nazionali di ogni ordine e grado;
   f) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione del Minibasket e della Pallacanestro negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;
   g) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket, la nomina e/o la revoca del Tecnico federale;
   h) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e il Tecnico federale la nomina dei componenti dello Staff Nazionale;
   i) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e il Tecnico federale la nomina e/o la revoca motivata dell'incarico di Coordinatore Tecnico Territoriale;
   j) proporre al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e il Tecnico federale, la nomina e/o la revoca motivata dell'incarico di Docente Territoriale.

## ART. 5 IL RESPONSABILE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola viene nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola rappresenta il Settore Minibasket ed il Settore Scuola nel territorio di competenza.
3. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola ha il compito di:
   a) coordinare, promuovere e organizzare le attività di formazione e le attività del Settore Minibasket e Scuola nella propria Regione;
   b) coordinare l'attività della Commissione Regionale Minibasket e Scuola.

## ART. 6 COMMISSIONE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola è composta dal Responsabile Regionale Minibasket e Scuola e da due componenti.

2. I componenti della Commissione Regionale Minibasket e Scuola vengono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.

3. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.

4. La Commissione Regionale Minibasket e Scuola ha il compito di:
   a) promuovere e organizzare feste, tornei e manifestazioni Minibasket nel territorio di competenza;
   b) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con i Coordinatori Tecnici Territoriali ed i Docenti Territoriali, i clinic Minibasket Regionali, monitorando l'attività di formazione ed aggiornamento degli Istruttori Minibasket sul territorio;
   c) programmare ed organizzare, in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Territoriale ed i Docenti Territoriali, i corsi per Istruttore di Minibasket regionali;
   d) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di competenza, tutte le iniziative proposte dal Settore Scuola e/o dal Settore Minibasket;
   e) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Responsabile del Settore Minibasket e al Responsabile del Settore Scuola, una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.

## ART. 7 IL RESPONSABILE O DELEGATO PROVINCIALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Il Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola viene nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, d'intesa con il Consiglio Direttivo Provinciale oppure ove non costituito dal Delegato Provinciale.
2. Il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola rappresenta il Settore nel territorio di competenza.
4. Il Responsabile Provinciale Minibasket e Scuola ha il compito di:
   a) promuovere, organizzare e coordinare nel territorio di competenza e nelle scuole, feste, tornei e manifestazioni Minibasket;

b) promuovere, organizzare e coordinare, in collaborazione con i Coordinatori Tecnici Territoriali ed i Docenti Territoriali, i corsi per Istruttore Minibasket regionale e i corsi di aggiornamento Provinciali, monitorando l'attività di formazione ed aggiornamento degli Istruttori Minibasket sul territorio;
c) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo Provinciale (o Delegato Provinciale), tutte le iniziative del Settore Minibasket e del Settore Scuola;
d) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Settore Minibasket ed al Settore Scuola una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.

# CAPO III ORGANI TECNICI

## ART. 8 IL TECNICO FEDERALE

1. Il Tecnico federale è un Istruttore nazionale nominato dal Consiglio federale su proposta congiunta del Responsabile del Settore Minibasket e del Responsabile del Settore Scuola.
2. Il Tecnico federale deve avere riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro.
3. Il Tecnico federale è competente a:
   a) programmare le azioni di formazione e aggiornamento del Settore, predisponendo i programmi e le attività da realizzare;
   b) coordinare l'attività dello Staff Tecnico Nazionale;
   c) proporre al Consiglio federale la nomina dei componenti dello Staff Tecnico Nazionale, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e del Settore Scuola;
   d) proporre al Consiglio federale la nomina dei Coordinatori Tecnici Territoriali, d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e del Settore Scuola;
   e) coordinare, con l'ausilio dello Staff Tecnico Nazionale, l'attività degli Staff Tecnici Territoriali;
   f) relazionare annualmente il Responsabile Minibasket e il Responsabile Scuola sui programmi svolti e sugli obiettivi conseguiti.

## ART. 9 LO STAFF TECNICO NAZIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Lo Staff Tecnico Nazionale è composto dal Tecnico federale e da componenti di riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro.
2. I Componenti dello Staff Nazionale sono proposti dal Tecnico federale al Responsabile Minibasket e al Responsabile Scuola per la successiva nomina da parte del Consiglio federale.
3. La durata dell'incarico è annuale.

## ART. 10 Il COORDINATORE TECNICO TERRITORIALEMINIBASKET E SCUOLA (CTT)

1. Il Coordinatore Tecnico Territoriale (CTT) è un Istruttore Minibasket Nazionale, componente dello Staff Tecnico Territoriale nominato dal Consiglio federale su proposta

del Responsabile del Settore Minibasket e del Responsabile del Settore Scuola d'intesa con il Tecnico federale.

2. Il Coordinatore Tecnico Territoriale ha il compito di:
   a) promuovere e verificare la corretta applicazione del modello tecnico-didattico definito dal Tecnico federale e dallo Staff Tecnico Nazionale del Settore;
   b) coordinare l'attività dello Staff Tecnico territoriale.
3. La durata dell'incarico è annuale.

### ART. 11 IL DOCENTE TERRITORIALE

1. Il Docente Territoriale è l'Istruttore Minibasket Nazionale che abbia frequentato e superato il Corso per Docente Territoriale organizzato dal Settore Minibasket. Partecipa al Corso per Docente Territoriale, l'Istruttore individuato dal Tecnico Federale.

2. Il Docente Territoriale è uno specialista con approfondite competenze sulle teorie e metodologie di comunicazione, sulle teorie e metodologie di insegnamento, sulle teorie e metodologie di allenamento riferite al Minibasket e alla Pallacanestro.

3. Non può conseguire la qualifica di Docente Territoriale colui il quale rientra nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.

4. L'incarico di Docente Territoriale ha validità annuale e può essere rinnovato o revocato dal Consiglio federale in qualsiasi momento.

### ART. 12 LO STAFF TECNICO TERRITORIALE

1. Lo Staff Tecnico Territoriale è composto dal Coordinatore Tecnico Territoriale, dal Responsabile Regionale Minibasket e Scuola, dagli Istruttori Nazionali Minibasket formati e nominati Docenti territoriali.

## CAPO IV
## I TESSERATI

### ART. 13 IL DIRIGENTE RESPONSABILE MINIBASKET

1. Ogni Affiliata che svolge attività di Minibasket deve tesserare un Dirigente Minibasket.

2. Il Dirigente Minibasket è il referente dell'attività di Minibasket della Società.

3. Il Dirigente Minibasket cura l'organizzazione, la pianificazione e la programmazione dell'attività di Minibasket della società, in osservanza ai Regolamenti federali ed agli indirizzi del Settore Minibasket.

4. Il Dirigente Minibasket è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento stabiliti dal Consiglio federale.

5. Un Dirigente potrà ricoprire l'incarico di Dirigente Minibasket per una sola Società nel medesimo anno sportivo.

## ART. 14 L'ISTRUTTORE RESPONSABILE MINIBASKET

1. Ogni Affiliata che svolge attività di Minibasket deve tesserare gare un Istruttore Minibasket Responsabile dell'attività Minibasket.

2. L'Istruttore Responsabile Minibasket è il referente tecnico dell'attività di Minibasket della Società.
3. L'Istruttore Responsabile Minibasket cura ed esegue la programmazione tecnica dell'attività di Minibasket della Società in osservanza ai Regolamenti federali ed agli indirizzi del Settore Minibasket.

4. L'Istruttore Minibasket Responsabile è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento stabiliti dal Settore.

## ART. 15 L'ISTRUTTORE MINIBASKET

1. L'Istruttore Minibasket è colui che partecipa a specifici corsi di formazione, organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dedicati all'insegnamento della formazione tecnica e motoria dei bambini dai 5 agli 11 anni.

2. Gli Istruttori Minibasket si distinguono in Istruttori Minibasket Regionali e Istruttori Minibasket Nazionali.

3. L'Istruttore Minibasket Regionale è colui che consegue la qualifica a seguito della partecipazione e del superamento dell'esame previsto dai Corsi Istruttori Minibasket Regionali organizzati dai Comitati Territoriali FIP.

4. Ai Corsi di Istruttore Minibasket Regionali possono accedere coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età.

5. L'istruttore Minibasket Nazionale è colui che consegue la qualifica a seguito della partecipazione e del superamento dell'esame previsto dai Corsi Nazionali organizzati dal Settore Minibasket.

6. Ai Corsi Nazionali possono accedere coloro i quali siano in possesso della qualifica di Istruttore Minibasket Regionale e abbiano i requisiti indicati annualmente dalle disposizioni del Settore.

7. L'Istruttore Minibasket ha il compito di curare la formazione tecnica e motoria dei bambini dai 5 agli 11 anni tesserati dalle Affiliate FIP che svolgono attività Minibasket.

8. L'Istruttore Minibasket è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Minibasket secondo le indicazioni previste dalle Disposizioni emanate annualmente dal Settore.

9. L'Istruttore Minibasket Regionale e/o Nazionale che abbia compiuto il 70° anno di età è esentato dal pagamento della quota di tesseramento annuale e dall'obbligo di aggiornamento formativo.

10. Non può conseguire la qualifica di Istruttore Minibasket Regionale e/o Nazionale colui il quale rientra nelle condizioni di incompatibilità stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.

11. La qualifica di Istruttore Minibasket Regionale e/o Nazionale decade qualora, per cinque anni consecutivi, non sia stato rinnovato il tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni emanate annualmente dal Settore.

## Art. 16 TESSERAMENTO ISTRUTTORE MINIBASKET

1. La tessera di Istruttore Minibasket ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal Settore.

## Art. 17 TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORE RESPONSABILE MINIBASKET

1. Il tesseramento gare in qualità di Istruttore Responsabile Minibasket è condizione indispensabile e sufficiente per esercitare attività sportiva a favore di una Società affiliata.

2. Il tesseramento gare potrà essere sottoscritto solo se in regola con la qualifica di Istruttore Minibasket e con gli obblighi di aggiornamento obbligatorio.

3. Un Istruttore potrà ricoprire l'incarico di Istruttore Responsabile Minibasket per un massimo di 3 (tre) Società diverse nel medesimo anno sportivo.

4. Il tesseramento gare in favore di una Società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare.

## Art. 18 TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORE MINIBASKET

1. Il tesseramento gare in qualità di Istruttore Minibasket è condizione indispensabile e sufficiente per esercitare attività sportiva a favore di una Società affiliata.

2. Il tesseramento gare potrà essere sottoscritto solo se in regola con la qualifica di Istruttore Minibasket e con gli obblighi di aggiornamento obbligatorio.

3. Un Istruttore potrà ricoprire l'incarico di istruttore Minibasket per più Affiliate nel medesimo anno sportivo.

4. Il tesseramento gare in favore di una Società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare.

## ART. 19 IL BENEMERITO DEL MINIBASKET

1. Il Settore Minibasket può, con apposita deliberazione del suo Responsabile, conferire il titolo di "*Benemerito del Minibasket*" a personalità che si siano distinte per la qualità dell'attività svolta a favore della diffusione e del miglioramento del Minibasket in Italia.

2. Al titolo di "*Benemerito del Minibasket*" consegue l'esenzione dal pagamento della quota annuale di tesseramento e dell'aggiornamento formativo.

## ART. 20 MINIATLETA

1. Qualunque bambino intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.

2. È considerato tesserato Minibasket (di seguito definito miniatleta) colui che abbia un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
3. I Miniatleti possono essere tesserati a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compiono il 5° anno di età.
4. Le annate e le categorie di tesseramento sono stabilite dalle disposizioni annuali emanate dal Settore Minibasket.
5. Il tesseramento è annuale e decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno.
6. Il modulo di tesseramento deve essere compilato in ogni sua parte, ed è necessaria la firma di uno solo dei genitori, o se persona diversa dai genitori, di chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano.
7. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può svolgere attività federale.
8. Il tesseramento e la partecipazione alle gare, la responsabilità del possesso dei necessari requisiti, sono unicamente in capo alla Società.

## Art. 21 IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA (del. n. 267 CF 02/03/2023)

1. Tutti i tesserati sono tenuti ad avere la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. La certificazione sanitaria deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara.
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla certificazione sanitaria.
6. Con il tesseramento, chi esercita la responsabilità genitoriale dell'atleta autorizza automaticamente la Società a esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
7. La Società ha l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale di eventuali modifiche in merito alla certificazione sanitaria di un loro atleta, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione o revoca del tesseramento.
8. Il Presidente delle Società è responsabile dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione sanitaria.

9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

## Art. 22 CATEGORIE DEI MINIATLETI

1. I Miniatleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
   a) Miniatleti Minibasket, ossia coloro che possono partecipare esclusivamente ad attività Minibasket;
   b) Miniatleti Minibasket/Under ossia coloro che possono partecipare ad attività Minibasket ed a Campionati Under.

## Art. 23 TERMINI E MODALITA' DEL TESSERAMWNTO MINIATLETA (del. n.363 del 25 marzo 2026)

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione prevista dal presente Regolamento.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Con il perfezionamento della procedura di tesseramento mediante il sistema FIPonline, la Società interessata certifica la presenza agli atti dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati.
4. La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tessera l'atleta è a tempo indeterminato.
5. Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata.

   Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:

   a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;
   b) Presidente federale o suo Delegato;
   c) Segretario Generale o suo Delegato;
   d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

   Copia del modello di tesseramento potrà essere richiesto anche da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale del miniatleta. La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt.59 e 61 del Regolamento di Giustizia.

6. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tessera l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.

7. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, può essere annullato su richiesta della Società o di chi esercita la responsabilità genitoriale del miniatleta.

8. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento e delle norme federali vigenti.

9. Laddove non è prevista la modalità di tesseramento online, la competenza al tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.

## Art. 24 PRIMO TESSERAMENTO

1. Effettua un Primo Tesseramento chiunque sottoscriva per la prima volta un tesseramento in qualità di miniatleta a favore di una Società affiliata alla FIP.
2. Il Primo Tesseramento di un miniatleta che può partecipare esclusivamente all'attività minibasket avviene unicamente mediante il sistema FIPonline.
3. Il Primo Tesseramento di un miniatleta che può partecipare all'attività minibasket e anche ai Campionati Under avviene secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

## Art. 25 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER NATO IN ITALIA E DI CITTADINANZA ITALIANA

1. La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta nato in Italia e di cittadinanza italiana che può partecipare ai Campionati Under della FIP mediante il sistema FIPONLINE.
2. L'eventuale documentazione prodotta e/o richiesta potrà essere inserita nel portale FIPONLINE.

## Art.26 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER DI CITTADINANZA ITLIANA E NAZIONALITA' ESTERA

1. La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta di cittadinanza italiana nato all'estero, che può partecipare ai Campionati Under, alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale, mediante il sistema FIPONLINE e presentando i seguenti documenti:
   a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
   b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
   c) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
   d) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.

3. Il miniatleta potrà partecipare all'attività minibasket al momento della richiesta di tesseramento.

4. Il miniatleta potrà partecipare ai Campionati Under solo a seguito del perfezionamento della procedura di tesseramento.

## Art. 27 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER DI CITTADINANZA E NAZIONALITÀ STRANIERA

1. La Società che svolge attività minibasket può richiedere il primo tesseramento di un miniatleta di cittadinanza straniera che può partecipare ai Campionati Under alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale mediante il sistema FIPONLINE e presentando i seguenti documenti:
   a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
   b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
   c) certificato di residenza storico o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.
   Se non si è in possesso di un certificato di residenza storico è necessario presentare i seguenti documenti:
      I. dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
      II. autocertificazione redatta nell'apposito modulo federale attestante la posizione sul territorio italiano dell'atleta, sottoscritta da entrambi i genitori;
      III. copia del permesso di soggiorno non scaduto. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;
      IV. in assenza del permesso di soggiorno è possibile presentare provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale, allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
      V. ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.

2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.

3. Il miniatleta potrà partecipare all'attività minibasket al momento della richiesta di tesseramento.

4. Il miniatleta potrà partecipare ai Campionati Under solo a seguito del perfezionamento della procedura di tesseramento.

## Art. 28 NUOVO TESSERAMENTO

1. Effettua un Nuovo Tesseramento chiunque, già tesserato FIP, sottoscriva un tesseramento in qualità di Miniatleta a favore di una Società affiliata alla FIP secondo i tempi e le modalità previste dal presente Regolamento e dai Regolamenti e deliberazioni adottate dal Consiglio federale.

## Art. 29 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO

1. Ogni atleta, in costanza di tesseramento, può trasferirsi ad altra Società con richiesta congiunta della Società e di chi esercita la responsabilità genitoriale del Miniatleta.

# CAPO V

## Art.30 LA SOCIETA' ABILITATA AL MINIBASKET

1. Con il termine generico di Affiliata si intende la Società sportiva e l'Associazione che, organizzata nelle forme previste dal Regolamento Organico, intende praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.

2. La Società che intende svolgere attività minibasket deve necessariamente attivare l'abilitazione all'attività minibasket presente nella propria utenza di FIPonline.

3. La Società che ha attivato l'abilitazione di cui al comma precedente dovrà obbligatoriamente tesserare un Dirigente Responsabile dell'attività Minibasket ed un Istruttore responsabile dell'attività Minibasket.

4. Per quanto attiene la disciplina dell'affiliazione di una Società, si rinvia agli articoli 162 e seguenti del Regolamento Organico.

## Art. 31 LA SOCIETA' MINISATELLITE

1. Una Società, da definirsi quale "*Società principale*", potrà formalizzare un collegamento tecnico con una Società abilitata all'attività Minibasket da definirsi quale "*Società satellite*". La Società Mini Satellite può essere collegata a due Società. Per contro, una Società Principale potrà avere fino a un massimo di 3 Mini Satelliti.

2. Il rapporto di Mini Satellite può essere istituito nel corso di tutto l'anno sportivo secondo le modalità previste annualmente dal Consiglio federale e tramite il sistema FIPonline.

3. Il collegamento di Mini Satellite avrà durata per il solo anno sportivo in cui è formalizzato l'accordo e terminerà automaticamente il 30 giugno di ogni anno. Non è previsto rinnovo tacito od espresso.

4. La costituzione del rapporto di Mini Satellite determina esclusivamente un collegamento di natura tecnica, ossia la possibilità da parte della Società principale di poter impiegare in Campionati Under Miniatleti della Società satellite, nei limiti e con le modalità previste dai Regolamenti federali.

## Art. 32 DOPPIO TESSERAMENTO

1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento, un tesserato può ricoprire il ruolo di Presidente, Dirigente Settore Minibasket e Istruttore Responsabile Minibasket in favore della medesima Società se partecipante ai soli Campionati regionali.

2. Un tesserato di una Società partecipante ai Campionati nazionali può ricoprire un solo ruolo tra Presidente, Dirigente Settore Minibasket e Istruttore Responsabile.

3. E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di Istruttore Minibasket e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso Campionato o girone cui partecipa la sua Società.

# TITOLO III
# SETTORE GIOVANILE

# CAPO I ORGANIZZAZIONE

## ART. 33 COMPOSIZIONE

1. Il Settore Giovanile maschile ed il Settore Giovanile femminile sono composti da:
   a) Un Responsabile del Settore Giovanile maschile;
   b) Un Responsabile del Settore Giovanile femminile;
   c) la Commissione tecnica maschile;
   d) la Commissione tecnica femminile.

## Art. 34 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE MASCHILE

1. Il Responsabile del Settore Giovanile maschile è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

2. Il Responsabile del Settore Giovanile maschile rappresenta il Settore di competenza e sovraintende l'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.

3. Il Consiglio federale o il Presidente federale possono revocare la delega del Responsabile del Settore Giovanile maschile in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

4. Il Responsabile del Settore Giovanile maschile ha inoltre il compito di:
   a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
   b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore di competenza;
   c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile maschile;
   d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
   e) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
   f) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile maschile.

## Art. 35 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

1. Il Responsabile del Settore Giovanile femminile è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

2. Il Responsabile del Settore Giovanile femminile rappresenta il Settore di competenza e sovraintende l'attività del Settore garantendone il regolare funzionamento.

3. Il Consiglio federale o il Presidente federale possono revocare la delega del Responsabile del Settore Giovanile femminile in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

4. Il Responsabile del Settore Giovanile femminile ha inoltre il compito di:
   a) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
   b) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore di competenza;
   c) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile femminile;
   d) programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
   e) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
   f) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del Settore Giovanile femminile.

## ART. 36 LA COMMISSIONE TECNICA MASCHILE

1. La Commissione tecnica maschile è composta da componenti di riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente alla Pallacanestro.

2. I Componenti della Commissione Tecnica maschile sono proposti dal Responsabile del Settore Giovanile maschile per la successiva nomina da parte del Consiglio federale.

3. La durata dell'incarico di componente della Commissione Tecnica Giovanile maschile è annuale.

4. La Commissione tecnica maschile è convocata dal Responsabile del Settore Giovanile maschile e si riunisce almeno una volta l'anno.

5. La Commissione tecnica maschile è competente a:
   a) proporre tutte le attività dei campionati giovanili maschili;
   b) proporre le regole tecniche e di ammissione alle fasi interregionali e alle finali nazionali;
   c) proporre progetti di reclutamento di atleti di interesse nazionale.

6. La Commissione tecnica maschile ha funzione consultiva.

## ART. 37 LA COMMISSIONE TECNICA FEMMINILE

1. La Commissione tecnica femminile è composta da componenti di riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente alla Pallacanestro.

2. I Componenti della Commissione Tecnica femminile sono proposti dal Responsabile del Settore Giovanile femminile per la successiva nomina da parte del Consiglio federale.

3. La durata dell'incarico di componente della Commissione Tecnica Giovanile femminile è annuale.

4. La Commissione Tecnica femminile è convocata dal Responsabile del Settore Giovanile femminile e si riunisce almeno una volta l'anno.

5. La Commissione Tecnica femminile è competente a:
   a) proporre tutte le attività dei campionati giovanili femminili;
   b) proporre le regole tecniche e di ammissione alle fasi interregionali e alle finali nazionali;
   c) proporre progetti di reclutamento di atlete di interesse nazionale.
6. La Commissione tecnica femminile ha funzione consultiva.

## ART. 38 RINVIO ALLE NORME FEDERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali in vigore.

# Sommario

TITOLO I ..... 2
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI ..... 2
Art. 1 FUNZIONI E SEDE ..... 2
TITOLO II ..... 2
SETTORE MINIBASKET E SCUOLA ..... 2
CAPO I ORGANIZZAZIONE ..... 2
Art. 2 COMPOSIZIONE SETTORE MINIBASKET ..... 2
CAPO II ORGANI DIRETTIVI ..... 3
Art. 3 IL RESPONSABILE DEL SETTORE MINIBASKET ..... 3
Art. 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA ..... 4
ART. 5 IL RESPONSABILE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA ..... 5
ART. 6 COMMISSIONE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA ..... 5
ART. 7 IL RESPONSABILE O DELEGATO PROVINCIALE MINIBASKET E SCUOLA ..... 5
CAPO III ORGANI TECNICI ..... 6
ART. 8 IL TECNICO FEDERALE ..... 6
ART. 9 LO STAFF TECNICO NAZIONALE MINIBASKET E SCUOLA ..... 6
ART. 10 Il COORDINATORE TECNICO TERRITORIALEMINIBASKET E SCUOLA (CTT) ..... 6
ART. 11 IL DOCENTE TERRITORIALE ..... 7
ART. 12 LO STAFF TECNICO TERRITORIALE ..... 7
CAPO IV ..... 7
I TESSERATI ..... 7
ART. 13 IL DIRIGENTE RESPONSABILE MINIBASKET ..... 7
ART. 14 L'ISTRUTTORE RESPONSABILE MINIBASKET ..... 8
ART. 15 L'ISTRUTTORE MINIBASKET ..... 8
Art. 16 TESSERAMENTO ISTRUTTORE MINIBASKET ..... 9
Art. 17 TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORE RESPONSABILE MINIBASKET ..... 9
Art. 18 TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORE MINIBASKET ..... 9
ART. 19 IL BENEMERITO DEL MINIBASKET ..... 9
ART. 20 MINIATLETA ..... 9
Art. 21 IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA (del. n. 267 CF 02/03/2023) ..... 10
Art. 22 CATEGORIE DEI MINIATLETI ..... 11
Art. 23 TERMINI E MODALITA' DEL TESSERAMWNTO MINIATLETA (del. n.363 del 25 marzo 2026) ..... 11
Art. 24 PRIMO TESSERAMENTO ..... 12
Art. 25 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER NATO IN ITALIA E DI CITTADINANZA ITALIANA ..... 12

Art.26 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER DI CITTADINANZA ITLIANA E NAZIONALITA' ESTERA .....12
Art. 27 PRIMO TESSERAMENTO DI UN MINIATLETA DI CATEGORIA MINIBASKET/UNDER DI CITTADINANZA E NAZIONALITÀ STRANIERA .....13
Art. 28 NUOVO TESSERAMENTO .....13
Art. 29 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO.....13
CAPO V .....14
Art.30 LA SOCIETA' ABILITATA AL MINIBASKET.....14
Art. 31 LA SOCIETA' MINISATELLITE .....14
Art. 32 DOPPIO TESSERAMENTO.....14
TITOLO III .....15
SETTORE GIOVANILE.....15
CAPO I ORGANIZZAZIONE.....15
ART. 33 COMPOSIZIONE.....15
Art. 34 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE MASCHILE .....15
Art. 35 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE.....15
ART. 36 LA COMMISSIONE TECNICA MASCHILE.....16
ART. 37 LA COMMISSIONE TECNICA FEMMINILE.....16
ART. 38 RINVIO ALLE NORME FEDERALI .....17